



A.F.eV.A. Sardegna ODV

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

Organizzazione di Volontariato

Via Azuni, 39 – 07041 ALGHERO

tel. e fax 079 970103 -/- cell. 347 5234072

PEC afevasardegna@pec.sardegnaolidale.it

toregarau@yahoo.it -/- afevasardegna@yahoo.it

- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-

-Iscritta nell'Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della Salute-

Prot. n° 006 / 2019 afeva Sardegna odv

Alghero, domenica 14 aprile 2019

Alla cortese attenzione dei Soci della AFeVA Sardegna

Oggetto: Modifiche statutarie ai sensi del D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore-;

Carissimi

Vi informo che a seguito della emanazione del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, le Associazioni di Volontariato -e altre- devono adeguare i propri statuti entro il 3 agosto 2019 ai dettami del predetto Codice.

Per tale motivo ho posto all'OdG della prossima Assemblea Ordinaria, prevista mercoledì 17 aprile 2019 il **punto 4- Modifiche statutarie ai sensi del D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore-;**

Faccio presente che l'art. 18 dello Statuto della AFeVA Sardegna prevede che *“Il Presidente Pro Tempore è delegato ad apportare al presente Statuto e/o all'atto costitutivo le modifiche, soppressioni ed aggiunte formalmente richieste dalla competente autorità”* -come nel caso di specie, e che, pertanto, ho provveduto ad apporre allo Statuto le modifiche richieste dal predetto Codice.

Che tuttavia, data la delicatezza del tema – lo Statuto è la fondamentale carta su cui sono tracciate le linee democratiche della vita Associativa-, prima di inviarlo alla attenzione delle competenti autorità, credo opportuno porlo alla Vostra attenzione inviandoVi copia tramite questa e-mail e alla attenzione dell'Assemblea per la discussione frontale e le conseguenti valutazioni, eventuali approfondimenti e chiarimenti, modifiche e integrazioni e successiva approvazione.

Vi chiedo pertanto di rispondere a questa mail dando conferma di lettura della presente nota, indicando eventuali osservazioni, proposte, oppure approvazione delle modifiche apportate allo Statuto.

In generale, si rimanda alla visione degli allegati 1, 2 e 3 al documento 007.2019 Nuovo STATUTO AFeVA Sardegna ODV:

1 -007.2019_all. 1 Atto Costitutivo AIEA Sardegna -009.2009 del 24 aprile 2009-,

2 -007.2019_all. 2 PV+Statuto da AIEA Sardegna ad AFeVA Sardegna del 28 dicembre 2012

3 -007.2019_all. 3 TABELLA MODIFICHE STATUTO.

Per una visione più ampia e chiara delle modifiche apportate segnalo l'allegato n. 3 TABELLA MODIFICHE STATUTO.

Per quanto sopra esposto si riporta di seguito il testo degli articoli modificati:

1-DENOMINAZIONE; 4-ATTIVITÀ; 6-I SOCI; 15-L'ASSEMBLEA; 17-IL CONSIGLIO DIRETTIVO; 21-I MEZZI FINANZIARI; 26-SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE; 27-DISPOSIZIONI FINALI, comprensivi delle abrogazioni e delle integrazioni richieste dal D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore

~~ABROGAZIONI~~ (testo barrato) e **MODIFICHE** (in grassetto evidenziato giallo)

ART. 1, DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione **Organizzazione** di volontariato **-ODV-**, nel rispetto del codice civile, **del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore**, della legge 1 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, con la denominazione di "**Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto Sardegna**" più brevemente **AFeVA Sardegna**.

L'AFeVA Sardegna è una associazione di volontariato autonoma e indipendente che conserva il patrimonio intellettuale, culturale, politico, artistico, nonché economico, della "Associazione Italiana Esposti Amianto Sardegna"- AIEA Sardegna - originariamente costituita in Alghero(SS) il 24 aprile 2009, da cui discende.

Gli scopi, i contenuti e la struttura dell'AFeVA Sardegna sono ispirati a principî di solidarietà, trasparenza e democrazia.

Tali principî consentono l'effettiva partecipazione degli associati.

ART. 4 ATTIVITA'

Con riferimento all'art. 5, comma 1 lettere d), e), f), i), v), w) del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, L'AFeVA Sardegna è attivamente e concretamente impegnata nella difesa del diritto alla salute dei lavoratori e dei cittadini, sollecita le istituzioni e gli enti competenti anche attraverso l'elaborazione di analisi e proposte e con

azioni tese alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente e a prevenire e/o ridurre il degrado degli ambienti di vita e di lavoro da ogni forma di inquinamento:

Si batte quotidianamente per ottenere giustizia ed equità sociale e per attuare una condivisa, coordinata, efficace e incisiva azione di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Tutela i diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex art. 32 Costituzione) e il diritto all'ambiente (ex art. 9 Costituzione), con azioni concrete attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche, nonché con il ricorso all'Autorità Giudiziaria ogni volta che tali diritti siano violati.

E' impegnata nella realizzazione di una costante e capillare campagna di informazione e formazione, statica e itinerante, leale e di qualità finalizzata alla sensibilizzazione delle istituzioni, dei lavoratori e dei cittadini su ogni fronte relativo al problema amianto e dei suoi sostituti di analoga nocività e degli altri agenti tossici – nocivi

L'AFeva Sardegna opera su tutto il territorio Italiano.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse agli scopi sociali, nonché tutte le attività accessorie in quanto integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge. Al fine di svolgere le proprie attività, l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali, spontanee e gratuite dei propri associati. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità, sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 6 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. In particolare possono aderire all'associazione:

- a) gli esposti e gli ex esposti, in via diretta o indiretta, all'amianto o ad altri agenti nocivi e che hanno subito danni alla salute, così come i cittadini che vivono in zone contaminate da amianto;
- b) gli utenti, a titolo individuale o collettivo, di case, uffici, scuole, ospedali, mezzi di trasporto che hanno riscontrato la presenza di amianto e di altri agenti tossico - nocivi;
- c) membri di organizzazioni partitiche e sindacali a titolo personale;
- d) tecnici, medici, avvocati, magistrati, scienziati che studiano il problema dell'amianto e di altri agenti tossico - nocivi;

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alla normativa vigente tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato.

L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile.

Sono previste tre categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.
- Soci effettivi: coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione e hanno ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- Soci sostenitori: coloro che iscritti o non iscritti intendono sostenere l'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota sociale a titolo di liberalità.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dalla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

A versamento avvenuto, il nominativo dell'associato è iscritto nel libro soci a cura del tesoriere.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa;
- c) dimissioni;
- d) esclusione

Art. 15 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati privi di posta elettronica o via e-mail almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

Avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima.

E' presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica (virtual meeting).

Le modalità tecniche sono stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea.

La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'ART. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea contenga il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione sia realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall'Assemblea.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un quinto dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

La richiesta va presentata in forma scritta con lettera semplice o tramite

e-mail al Presidente, il quale dovrà convocare l'Assemblea non oltre trenta giorni successivi.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

a) elegge **nomina e revoca Le Commissioni Permanenti (art. 16)**, il Consiglio Direttivo **(art.17)**, **Il Collegio dei Probiviri (art. 23)** e **Il Collegio dei Revisori dei Conti (art.24)**;

b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;

d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

e) nel caso di assenza di nomina dei Probiviri, ratifica **decide in via definitiva** le espulsioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

f) approva il programma annuale dell'Associazione;

g) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

h) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;

i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega;

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle stesse o quando l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni relative alla elezione delle cariche sociali, se richieste da almeno 1/5 dei presenti all'assemblea si svolgono a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura del Segretario o, in sua assenza, da un componente del direttivo appositamente nominato dal Presidente.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da chi ha curato la verbalizzazione ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Consiglio Direttivo nella sede legale dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Per le riunioni assembleari che si effettuano in via telematica valgono le stesse regole di rappresentanza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria:

a) approva eventuali modifiche **all'atto costitutivo o** allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci ad altra organizzazioni di volontariato operante in identico o analogo settore.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 17 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Regionale eletto dall'Assemblea e composto da cinque a nove membri.

E' l'organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell'Associazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo:

1. Elegge nel suo ambito il Presidente.
2. Elegge il Segretario.
3. Elegge il Tesoriere.
4. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
5. Delibera l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti indicandone espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
6. Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
7. Entro il 31 marzo elabora il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente dal quale risultano i beni, i contributi o i lasciti ricevuti ed il bilancio preventivo relativo all'anno solare in corso accompagnati da una relazione sulla situazione dell'Associazione;
8. Entro il 30 aprile sottopone i bilanci all'approvazione dell'Assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione, nell'Albo dell'Associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
9. Delibera gli impegni di spesa dei fondi dell'Associazione;
10. Vigila sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni dell'Assemblea;
11. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
12. Ammette i nuovi soci ;
13. Esclude i soci salva successiva ratifica **decisione in via definitiva sull'argomento** del collegio dei Probiviri o se non nominati, da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 21 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa **proposta** annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata **decisa** dall'Assemblea;
- dai contributi, eredità, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- dai contributi dell'Unione europea, dello Stato, regioni, enti locali o organismi pubblici;
- da prestazioni di servizi convenzionati;
- da iniziative promozionali;

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità, **previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge**, a favore di associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

I Regolamenti interni sono documenti attuativi predisposti dal Consiglio Direttivo, discussi ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci contenenti la specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie non espressamente codificate nello Statuto e per garantire il buon funzionamento della Associazione. Sono approvati a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea e in regola con il pagamento delle quote sociali. I Regolamenti interni sono autoritativi per quanto non espressamente regolamentato dallo Statuto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rimanda al codice civile e alle leggi vigenti in materia di organizzazioni di volontariato ed alla disciplina delle

attività di volontariato dettata **dal D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore**,
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre 1993 n. 39.

AFeVA Sardegna, il presidente
Salvatore Garau

A.FeV.A Sardegna ODV

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

Organizzazione di Volontariato

- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-

*-Iscritta nell' Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della Salute-
c/o Garau Salvatore,*

Via Azuni, 39

07041 Alghero (SS)

*tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072- **PEC** afevasardegna@pec.sardegناسolidale.it*

***e-mail** toregarau@yahoo.it -:- afevasardegna@yahoo.it*